

Data: 06/10/2014

**DIPARTIMENTO FUNZIONALE
AREA DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE**

Prot. N. 40082/7.5

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni dell'AULSS n. 4
Loro indirizzi di posta elettronica certificata

e, p.c.: **Alla Regione del Veneto**
Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare
protocollo.generale@pec.regione.veneto
saia@regione.veneto.it

Oggetto: Indicazioni per l'autorizzazione alla macellazione a domicilio degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'alimentazione.

Si ritiene opportuno ricordare che la macellazione al di fuori di un macello riconosciuto degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'alimentazione, può essere consentita dall'Autorità Comunale ai sensi dell'art. 1 del **Regio Decreto n. 3298 del 20 dicembre 1928**, "solo in via eccezionale e quando fondati motivi giustifichino il provvedimento", con avviso il giorno innanzi al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per la fissazione dell'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni (**art. 13, RD n. 3298/1928**).

In altri termini, è consentita l'autorizzazione di macellare a domicilio le specie animali sopra richiamate, nei soli casi in cui non siano disponibili nel territorio impianti di macellazione in grado di ricevere dall'allevamento di origine gli animali o che tali impianti non siano accessibili per cause di forza maggiore, come ad esempio per l'impraticabilità temporanea della rete viaria o per la limitazione ai trasporti imposta da una misura restrittiva di carattere sanitario e che tale pratica risulti necessaria e improcrastinabile per il sostentamento del nucleo familiare.

Tale disposizione combina con le previsioni dell'**Art. 54, 2° comma, del Dlgs n° 267/2000** che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere *extra ordinem* che gli consente di affrontare situazioni di carattere eccezionale, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali ed ordinari mezzi previsti dall'ordinamento giuridico che in tali situazioni "imprevedibili", per essenza e definizione, non considerano.

Nel caso della macellazione invernale dei suini a domicilio per uso familiare non si può prefigurare una situazione di urgenza o contingenza per il mero fine di assicurare la fornitura della materia prima necessaria alla preparazione domestica degli insaccati, che, invero, è pratica ricorrente e propria della tradizione e che, pertanto, non può essere regolata con lo strumento amministrativo atipico e straordinario, dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente non riconducibile alla normativa considerata del **Dlgs n° 267/2000**.

In conseguenza di ciò, preme ricordare che eventuali atti del tipo sopra descritto adottati per le finalità in questione, e quindi privi dei presupposti di eccezionalità ed improcrastinabilità previsti dalla norma, sono suscettibili di annullamento e determinano una responsabilità diretta ed assoluta del firmatario per ogni eventuale conseguenza anche di carattere extra-sanitario.

Si ricorda inoltre che per chi intende provvedersi di carni da consumare direttamente o da trasformare liberamente in ambito domestico rimane comunque impregiudicata la possibilità di far macellare gli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina, presso i macelli riconosciuti operanti nel territorio.

Nel ricordare che i Servizi veterinari di questa azienda sono a disposizione per ogni altra richiesta di chiarimento o precisazione è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Fabrizio DE STEFANI DVM*

Direttore del Dipartimento di sanità animale e sicurezza alimentare

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, comma 2.*